



# VERSO LA SEMPLIFICAZIONE: LA CONFERENZA DEI SERVIZI E NUOVE NORME SULLA SCIA



**Semplificare e accelerare. Sono questi, in estrema sintesi, i cardini del disegno di legge approvato in Senato lo scorso 4 agosto e riguardante la riforma della Pubblica amministrazione, provvedimento volto soprattutto a normare alcuni strumenti assai importanti per gli Enti pubblici quali conferenze dei servizi, autotutela, Scia, silenzio assenso tra Pubbliche Amministrazioni. Una scelta che premia le numerose richieste fatte dall'Ance, nel corso degli anni, proprio per una maggiore semplificazione a livello burocratico.**

Entriamo più nel dettaglio analizzando come il ddl interesserà il settore delle costruzioni. A livello di conferenza di servizi, ad esempio, la possibilità di agire in via di autotutela sarà consentita solamente alle Pubbliche Amministrazioni che abbiano preso parte alla conferenza stessa o che, quantomeno, si siano espresse sulla questione sottoposta ad analisi.

Con questa regola non solo si punta ad incentivare la partecipazione attiva delle Amministrazioni, ma si vuole anche ad evitare che chi, pur da parte in causa, non vi prenda parte possa comunque mettere in discussione l'esito della conferenza di servizi.


Contestualmente il ddl prevede, tra i principi della delega che la legge assegna al Governo, quello del silenzio assenso delle Amministrazioni che non esprimano pareri entro i termini previsti, così da dribblare lungaggini o atteggiamenti passivi.

Ma non è tutto. Viene infatti definita la differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori secondo il principio della proporzionalità, unitamente a modalità per la composizione di interessi pubblici qualora sia prevista la partecipazione alla conferenza di servizi delle Amministrazioni che si occupano di tutela dell'ambiente, del paesaggio o del patrimonio

storico, oltre che della pubblica incolumità, sempre nell'ottica di concludere il procedimento entro i termini stabiliti. Il ddl incentiva poi il ricorso a strumenti informatici e afferma un principio assai importante: vanno stabiliti termini tassativi entro i quali poter effettuare richieste di integrazioni documentali e per chiarimenti, così da rendere più rapidi i lavori della conferenza.

Passando al silenzio assenso tra Amministrazioni pubbliche, il ddl prevede che, nei casi in cui un Ente per adottare un provvedimento debba acquisire l'ok o il nulla osta di un'altra Amministrazione, quest'ultima debba esprimersi entro 30 giorni. Terminato questo periodo di tempo, il relativo assenso si intende acquisito. L'unica eccezione contemplata riguarda l'eventualità che l'Ente chiamato a dare il proprio assenso abbia particolari esigenze istruttorie o presenti richieste di modifica motivate. In questi casi, i trenta giorni decorrono dalla ricezione di integrazioni o modifiche. La norma, infine, vale anche per Amministrazioni che si occupano di tutela Ambientale, paesaggistico-territoriale e di salute pubblica, solo che - in questi casi - il termine è di 90 giorni invece che 30.

L'articolo 4 riguarda invece gli insediamenti produttivi, le opere di interesse generale e, in ultimo, l'avvio di attività imprenditoriali. Viene stabilito che l'individuazione di procedimenti relativi ai casi sopra citati debbano sottostare ad un regolamento che possa semplificare ed accelerare gli iter amministrativi, pensando ad una riduzione fino al 50% dei termini normalmente applicabili.



*Per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) la legge assegna al Governo una nuova delega per individuare i procedimenti che sono oggetto di Scia o di silenzio assenso, oltre a quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa.*

Per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) la legge assegna al Governo una nuova delega per individuare i procedimenti che sono oggetto di Scia o di silenzio assenso, oltre a quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa o per i quali, invece, basta la comunicazione preventiva. Va anche introdotta la disciplina generale delle attività che non devono essere oggetto di autorizzazione preventiva espressa, contestualmente alla definizione dei contenuti standard degli

atti degli interessati e l'obbligo di comunicare, all'atto di presentazione dell'istanza, i termini entro i quali l'Amministrazione è tenuta a rispondere oppure entro i quali il decorso equivale all'assenso.

Rispetto, infine, all'autotutela amministrativa, viene introdotto un termine massimo di 18 mesi dall'adozione di provvedimenti di autorizzazione o attribuzione di vantaggi economici entro i quali gli Enti pubblici possono esercitare l'annullamento d'ufficio. ■